



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.06.2000
COM(2000) 373 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Francia ad applicare un'esenzione d'accisa a taluni oli minerali
utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4
della direttiva 92/81/CEE**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali¹, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Le autorità francesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburante nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Tale misura estende la copertura di una deroga precedentemente autorizzata concernente l'esenzione dal dazio per i gas utilizzati come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico. Essa fa parte di un programma per ridurre l'inquinamento atmosferico e costituisce un incentivo ad aumentare il numero di veicoli funzionanti a GPL o a gas naturale. In tal modo è possibile sostituire i veicoli più inquinanti, spesso vecchi e funzionanti a diesel. Tale misura dovrebbe interessare una cinquantina di veicoli alla fine del 1999 e un centinaio nel 2000.

L'esenzione sarà applicata mediante un sistema di rimborsi che verrà avviato nel 2001 ma che si applicherà al carburante utilizzato nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana funzionanti a gas a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta.

La direttiva prevede che tali esenzioni e riduzioni siano periodicamente esaminate dalla Commissione. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. In ogni caso, la presente deroga deve essere riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla decisione. Il Consiglio riesamina la situazione sulla base di una proposta della Commissione e decide se l'autorizzazione debba essere revocata, modificata o prorogata.

¹ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'esenzione d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali², in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Le autorità francesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburante nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (3) Tale misura estende la copertura di una deroga³ precedentemente autorizzata concernente l'esenzione dal dazio per i gas utilizzati come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico e fa parte di un programma per ridurre l'inquinamento atmosferico costituendo un incentivo ad aumentare il numero di veicoli funzionanti a GPL o a gas naturale.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.
- (5) La Commissione e gli Stati membri ritengono che, in base alle informazioni attualmente disponibili, non vi sia alcuna indicazione del fatto che un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana funzionanti a gas sia suscettibile di creare distorsioni della concorrenza o di ostacolare il funzionamento del mercato interno.
- (6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato.

² GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

³ Decisione 97/91/CE del Consiglio del 27.1.1997 (GU L 29 del 31.1.1997, pag. 53).

- (7) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.
- (8) La Francia ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburante nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (9) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE, del 19 ottobre 1992⁴, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 7 di detta direttiva, la Francia è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'accisa sui gas utilizzati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁴ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).